

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Delegato alla Spesa Ing. Giorgio Graditi, da una parte, e l'Impresa.....¹(nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del², dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione della fornitura di un Microtomografo a Raggi X presso il CR ENEA Casaccia, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche edizione Ottobre 2020;
- Patto di integrità;
- Offerta dell'Impresa del

documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono

	parte integrante e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si	
	impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
	vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti	
	ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –</u>	
	<u>QUINTO D'OBBLIGO</u>	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a corpo".	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso,	
	ammonta a €(.....) - IVA esclusa - al netto del ribasso del	
% (.....per cento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione	
	dell'offerta.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una	
	diminuzione della fornitura, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D.	
	Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo	
	le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni,	
	fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite	
	l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106,	
	comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato	
	l'importo relativo al servizio/fornitura effettivamente svolto. L'ENEA	
	conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi/forniture non	
	elencati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi	
	preventivamente concordati tra le parti.	
	<u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto avrà la durata di 2 (due) mesi a decorrere dalla data del verbale di	

	avvio dell'esecuzione del contratto.	
	Il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.	
	<u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u>	
	La fatturazione avverrà secondo le modalità previste nelle Specifiche Tecniche.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.	
	Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	

	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio (CUU) del Centro Ricerche Casaccia, destinatario delle fatture, è il seguente: XNYN0J	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto: n. TERIN/2020/008; • N. impegno/2020; • CIG: 8483394E2E 	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello " <i>split payment</i> ".	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità	

	assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica	
	all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o	
	più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il	
	codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia	
	di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della	
	predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di	
	qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità	
	delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a	
	carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le	
	sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	<u>ART. 6 – PENALE</u>	
	In caso di ritardi sui termini prestabiliti verrà applicata una penale pari allo	
	0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo contrattuale per ogni	
	giornata di ritardo rispetto alla scadenza prevista.	
	Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento)	
	dell'importo contrattuale.	
	<u>ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI</u>	
	Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del	
	D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	<u>ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE</u>	

	A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € _____ (.....) nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	<u>ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u>	
	Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona dell'Ing. Giulia Monteleone .	
	L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA; curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	

	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u>	
	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della	
	propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	<u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E</u>	
	<u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi	
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al	
	proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni	
	previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del	
	personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli	
	automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in	
	materia.	

L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.

ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia

dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.

ART. 14 - ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del

	presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00	
	(cinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme	
	all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.	
	Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri	
	alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, al verificarsi del fatto, se sono	
	intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%	
	rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi	
	dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.	
	<u>ART. 16 - SUBAPPALTO</u>	
	Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale	
	scopo, possono essere subappaltati, nella misura non superiore al 40%	
	dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le	
	modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara. Fatto salvo	
	quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate	
	da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo	
	restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del	
	Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato	
	nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla	
	stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista,	
	con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
	<u>ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di	

	nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fatto	
	salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i..	
	<u>ART. 18 - ONERI FISCALI</u>	
	Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei	
	relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte	
	che, in caso d'uso, provvede alla stessa.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	<u>ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni	
	richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto	
	sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e	
	delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave	
	ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	

	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	

	dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<u>ART. 20 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'</u>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle	

obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

		adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
		espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle
		attività oggetto del presente contratto.
		3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti
		informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine
		di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della
		normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
		4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di
		natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è,
		quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque
		rapporto contrattuale.
		5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere
		comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti
		obbligatori per legge.
		6) L’Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs.
		196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).
		<u>ART. 25 - DICHIARAZIONE ENEA</u>
		Si allega, a sola firma dell’ENEA, la dichiarazione ai sensi dell’art. 26,
		comma 3 bis, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito
		con L. 191/2004).
		<u>ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA</u>
		<u>GIURISDIZIONALE</u>
		Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli
		artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
		LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

15

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488,	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30	
	luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Ing. Giorgio Graditi Delegato alla Spese	
	per l'ENEA, relativamente al contratto per l'appalto della fornitura di un	
	Microtomografo a Raggi X stipulato tra l'ENEA, rappresentata dal	
	sottoscritto, enella persona del,	
	dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della	
	Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.	
	168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il	
	contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP	
	relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto	
	previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio	
	2004 n. 191).	

